

TUPPONI, DE MARINIS, RUSSO & PARTNERS

INTERNATIONAL BUSINESS LAW FIRM



INTRODUZIONE AL MERCATO IRANIANO

Docente: Avv. Dagoberto Pierluca Esposito

Bologna, 21 giugno 2016



Chi Sono

- **Avv. Dagoberto Pierluca Esposito**

- Docente NIBI in materia di supply chain management. Trasporti e dogane.
- Libero professionista, consulente e formatore per il commercio con l'estero per conto di varie Associazioni di Categoria ed Enti di Formazione, socio di Commercioestero Network, Partner dello Studio Associato Tupponi, De Marinis, Russo & Partners esperto di contrattualistica internazionale, tecnica doganale e dei trasporti internazionali.
- E' Autore di vari articoli in riviste specializzate per il commercio con l'estero



NORMATIVA IMPORT - EXPORT

Il diritto commerciale iraniano si ispira principalmente al diritto francese e, per alcuni aspetti, al diritto svizzero, mentre il diritto civile si ispira alla giurisprudenza islamica sciita.

Norme UNCITRAL e ICC sono spesso accettate dalle controparti (private) iraniane e le sedi preferite per lo svolgimento degli arbitrati sono, nell'ordine, la Svizzera, l'Aia e Parigi.

Note • Nel 2001 l'Iran ha aderito alla " Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (New York 1958) Da allora , tutte le sentenze arbitrali straniere debitamente pronunciate al di fuori del paese sono riconosciute ed eseguite in Iran in conformità con le disposizioni della Convenzione medesima. • Anche se la Costituzione iraniana non vieta espressamente il ricorso ad una normativa straniera nella stesura dei contratti, i ministeri, le organizzazioni governative, le aziende statali e le aziende del settore pubblico hanno l'ordine di non sottomettersi alla legge straniera .



Regolamentazione (*) Secondo l'Art. 1 del Foreign Trade Monopoly Act (FATA) dell'anno iraniano 1311 (gregoriano 1932), il commercio estero dell'Iran è monopolio del Governo. In linea con tale impostazione, l'Export Import Regulation Act del 1993 ha classificato i prodotti in tre categorie :

- prodotti per la cui esportazioni o importazioni non e' richiesta alcuna licenza;
- prodotti per la cui esportazione o importazione è richiesta una licenza (prodotti alimentari, medicine, cosmetici, per la cui importazione serve una licenza del Ministero della Salute);
- prodotti la cui esportazione o importazione è vietata; (alcolici, carne di maiale, narcotici, armi e munizioni , macchine fotografiche aeree, trasmettitori radio, giochi d'azzardo).

Per poter esercitare l'attività commerciale di import export un operatore iraniano deve essere iscritto ad un apposito albo della Camera di Commercio, Industria e Miniere dell'Iran dopo la preventiva approvazione del Ministero del Commercio. Inoltre, gli importatori sono tenuti a registrare ogni ordine di importazione presso il Ministero del Commercio.



Dazi e tasse doganali sui beni importati

Dal 21 marzo 2003 sul valore CIF di ogni bene importato si applicano i seguenti dazi e tasse:

- un dazio doganale del 4 %, (tasso che può essere modificato solo dal parlamento) ;
- un'imposta, la Commercial Benefit Tax, la cui incidenza viene fissata di volta in volta dal Governo prendendo in considerazione le esigenze di protezione e sviluppo delle industrie locali, dei diritti dei consumatori ivi incluse le misure preferenziali accordate ad alcuni porti e mercati comuni di frontiera

NOTA: In Iran i prodotti sono classificati con il Sistema Armonizzato (Harmonized Commodity Description and Coding System – HS -).



Documentazione richiesta per l'importazione di merci

Per l'importazione delle merci sono richiesti i seguenti documenti:

- fattura proforma,
- fattura commerciale,
- packing list,
 - polizza di carico,
- polizza assicurativa,
- certificato di origine .



Altri documenti possono essere richiesti caso per caso:
i.e. certificato di collaudo, fattura di trasporto, etc.

Nota. Per alcune merci la domanda d'importazione deve riportare anche il codice identificativo delle specifiche standard o tecniche previste dal Ministero delle Industrie e Miniere. La conformità delle merci importate a tali norme o specifiche deve essere certificata da un ente iraniano autorizzato.



Vendita di un prodotto estero nel mercato iraniano

principali obblighi

- Rappresentante ufficiale iraniano e servizio post vendita

Per poter vendere un prodotto estero, la legge dispone che "Tutte le persone fisiche e giuridiche che forniscono prodotti e servizi stranieri nel paese, devono fornire tali prodotti e servizi nel mercato nel rispetto dei regolamenti emessi dal Ministero dell'Industria, Miniere e Commercio, avvalendosi di un rappresentante ufficiale e del servizio post vendita . Se tali norme non vengono rispettate dalle persone fisiche e giuridiche, i prodotti ed i servizi sono considerati in violazione della legge sul contrabbando".

- Imballaggi

Il regolamento del Ministero impone che ogni prodotto venga venduto: - con il manuale delle istruzioni in lingua Farsi; - con il certificato di garanzia; - per i prodotti di lunga durata, con il certificato di "servizio post vendita" ; - con un imballaggio che mostri - in evidenza - il numero di registrazione della società, le specifiche del prodotto, il numero di serie e l'ologramma.



Regolamentazione delle esportazioni

Salvo casi specifici, la maggior parte dei beni prodotti localmente non richiede alcuna licenza di esportazione. L'esportazione di merci è virtualmente esente da ogni dazio doganale e può dare titolo a benefici diversi, come sovvenzioni, premi, benefici fiscali. Nota Le esportazioni di alcuni prodotti sono soggette all'obbligo di girare alla Banca Centrale dell'Iran i proventi in valuta pregiata realizzati all'estero.



Reintroduzione del Carnet Ata in Iran

Dal 15 novembre 2005 l' Iran è membro del WCF/ATA .
La dogana iraniana accetta il carnet ATA per l' importazione temporanea di beni regolati sia dalle relative convenzioni "storiche" che quelle recenti relative alle Convenzioni "Scientific Equipment", "Seafares" e "Packaging".

Note: In Iran l'uso del Carnet ATA

- non è accettato per il transito e per il traffico postale;
- è accettato per i pacchetti non accompagnati .



BREVE EXCURSUS

sul sistema di priorità delle importazioni di beni in tempo di sanzioni

Le sanzioni internazionali non consentono all' Iran di disporre delle sue riserve di valuta estera (circa 100 miliardi di \$ secondo le fonti ufficiali)

Per utilizzare al meglio la carenza di valuta, a ottobre del 2012 l'Iran ha introdotto un sistema di priorità nell' importazione delle merci articolato nelle seguenti dieci categorie:

- 1 - beni di prima necessità (cereali, prodotti alimentari e mangimi);
- 2 - Medicinali;
- 3 - Materiali di base per la produzione industriale e agricola;
- 4 - Materie prime necessarie per la produzione di idrocarburi, vernici, stampa, inchiostri, etc.;
- 5 – Materiali intermedi e componenti;
- 6 - Ricambi ed CKD (Complete Knock-Down) per il settore automobilistico;
- 7 – Prodotti intermedi da assemblare;
- 8 - I beni strumentali e macchinari industriali (macchinari vari per linee di produzione e laboratori);
- 9 – Beni durevoli;
- 10 - Prodotti finiti di carattere non essenziali e/o superflui.



CONTRASTO AL CONTRABBANDO

Note:

- Le merci che rientrano nelle categorie 1-9 possono chiedere alla CBI l'assegnazione della valuta estera necessaria per pagare le importazioni al tasso ufficiale (che è concesso in termini significativamente più convenienti per le merci che rientrano nelle categoria 1 e 2)
- Le merci che rientrano nelle categorie 1-9 possono essere importate ricorrendo al comparto "non- banking " (cioè libero mercato) per l'approvvigionamento della valuta necessaria
- L' importazione delle merci che rientrano nella categoria 10 sono disincentivate con una tassa del 100% del loro valore.



DALLE SANZIONI ALL'IMPLEMENTATION DAY

LE SANZIONI: MOTIVAZIONI E SOGGETTI IMPOSITORI

LE SANZIONI ECONOMICHE IMPOSTE NEI CONFRONTI DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN HANNO TRATTO FONDAMENTO PRINCIPALMENTE SULLA VOLONTA':

- DI DISINCENTIVARE IL SUPPORTO FINANZIARIO AL TERRORISMO INTERNAZIONALE;
- DI IMPEDIRE LO SVILUPPO DEL PROGRAMMA NUCLEARE AVVIATO DA TEHRAN.

LE SANZIONI SONO STATE IMPOSTE E SOSTENUTE PREVALENTEMENTE DA:

- U.S.A.;
- O.N.U.;
- U.E.



LE SANZIONI IMPOSTE DALLA UE

LE SANZIONI IMPOSTE DALLA UE SONO CONTENUTE NEL REGOLAMENTO 267/2012 E RIGUARDANO IN PARTICOLARE:

- MISURE RESTRITTIVE DEL COMMERCIO DI COMPONENTI CHE POTREBBERO ESSERE UTILIZZATI DA TEHERAN PER LO SVILUPPO DEL PROPRIO PROGRAMMA NUCLEARE (BLOCCO ANCHE DEL DUAL USE);
- IL CONGELAMENTO DEI BENI DI INDIVIDUI E IMPRESE COLLEGATI AL PROGRAMMA NUCLEARE; PER GLI INDIVIDUI IN QUESTIONE VIGE INOLTRE IL DIVIETO DI INGRESSO NEGLI STATI MEMBRI DELL'UE;
- IL BLOCCO DELLE ESPORTAZIONI VERSO L'IRAN DI TECNOLOGIA E COMPONENTI PER LA RAFFINAZIONE E L'ESTRAZIONE DI GAS NATURALE;
- IL BLOCCO DELLE IMPORTAZIONI, DELL'ACQUISTO E DEL TRASPORTO DI PETROLIO E GAS NATURALE IRANIANO;
- LIMITAZIONE DELLE TRANSAZIONI FINANZIARIE CON LE BANCHE IRANIANE;



JCPOA

IL JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION (JCPOA) È UN ACCORDO CONCLUSO IL 14 LUGLIO 2015 A VIENNA TRA CINA, FRANCIA, GERMANIA, RUSSIA, INGHILTERRA, USA, U.E. E IRAN AL FINE DI ASSICURARE LA NATURA PACIFICA DEL PROGRAMMA NUCLEARE IRANIANO.

L'ACCORDO È STATO APPROVATO E CONDIVISO ANCHE DAL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'O.N.U.

L'ACCORDO PREVEDE L'ASSUNZIONE DI SVARIATI IMPEGNI DA PARTE DELL'IRAN A CUI SEGUIRÀ LA GRADUALE RIDUZIONE DELLE SANZIONI.

GLI IMPEGNI PRESI DALLA UE SONO DESCRITTI NELL'ALLEGATO 2 DEL JCPOA.

L'ALLEGATO 5 DEL JCPOA PREVEDE 5 STEP DI IMPLEMENTAZIONE DELL'ACCORDO:

- 1) FINALISATION DAY (14 LUGLIO 2015);
- 2) ADOPTION DAY (18 OTTOBRE 2015);
- 3) IMPLEMENTATION DAY (16 GENNAIO 2016);
- 4) TRANSITION DAY;
- 5) TERMINATION DAY.



MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELL'IRAN:

Nell'ambito del percorso definito dal Piano d'azione congiunto globale (PACG), siglato a Vienna lo scorso 14 luglio e sottoscritto dall'Iran e dai Paesi del gruppo E3/UE+3 (Francia, Germania, Regno Unito, Federazione Russa, Cina e Stati Uniti e alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza), il 16 gennaio 2016 l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica (AIEA) ha certificato l'adempimento da parte del Governo di Teheran degli obblighi in materia di nucleare previsti nel PACG, determinando così *l'Implementation Day*.

L'impianto sanzionatorio nei confronti dell'Iran, costruito per stratificazioni successive negli ultimi dieci anni, è stato ridotto in modo sostanziale, mediante la **decisione (PESC) n. 2016/37** del Consiglio dell'Unione europea (UE) del 16 gennaio 2016. La decisione dà piena attuazione alle misure di alleggerimento delle sanzioni già adottate dall'UE il 18 ottobre 2015 e contenute nella **decisione (PESC) n. 2015/1863**, nonché nel **regolamento (UE) n. 1861/2015** e nel **regolamento di esecuzione n. 1862/2015**, i quali modificano il regolamento (UE) n. 267/2012 (di seguito il regolamento), che rimane così il testo di riferimento per tutti coloro che intendono operare con l'Iran.



IMPLEMENTATION DAY

L'IMPLEMENTATION DAY SI È VERIFICATO, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ALLEGATO 5 DEL JCPOA, IL 16 GENNAIO 2016, AVENDO L' AGENZIA INTERNAZIONALE DELL'ENERGIA ATOMICA (AIEA) CONFERMATO CHE L'IRAN HA MESSO IN ATTO LE PRIME E RILEVANTI MISURE RIGUARDANTI IL SETTORE NUCLEARE COSÌ COME DESCRITTE NEL JCPOA.

A SEGUITO DELL'IMPLEMENTATION DAY LE ALTRE PARTI DEL JCPOA HANNO DOVUTO MANTENERE I LORO IMPEGNI DI RIDURRE LE SANZIONI ECONOMICHE IMPOSTE ALL'IRAN.

GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA HANNO REVOCATO ALCUNE RESTRIZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO 267/2012.



SARANNO DUNQUE PROGRESSIVAMENTE ABROGATE LE SEGUENTI RESTRIZIONI:

- RESTRIZIONI PERSONALI E CONGELAMENTO FONDI;
- DIVIETI E REGIME DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE PER I TRASFERIMENTI DI FONDI (ART. 30);
- DIVIETI SULL'ATTIVITÀ BANCARIA ED ASSICURATIVA (ARTT. 33, 34 E 35);
- DIVIETI PREVISTI PER L'ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI PETROLCHIMICI (ART. 13);
- DIVIETI CONNESSI AI SETTORI DELLA NAVIGAZIONE, DELLA CANTIERISTICA E DEI TRASPORTI;
- DIVIETI CONCERNENTI IL COMMERCIO DI ORO, METALLI PREZIOSI E DIAMANTI (ART. 15) EDIVIETI CONCERNENTI IL COMMERCIO DI METALLI E SOFTWARE.
- DIVIETI CONCERNENTI I BENI E LE TECNOLOGIE DUAL USE.
- RIMARRANO INVECE IN VIGORE LE RESTRIZIONI CONCERNENTI:
 - IL COMMERCIO DI ARMI;
 - LA MESSAGISTICA FINANZIARIA;
 - LA PROLIFERAZIONE NUCLEARE IN MERITO AI MISSILI BALISTICI.



In estrema sintesi, vale il seguente principio:
il commercio con l'Iran torna ad essere libero, salvo quello che è espressamente vietato, o assoggettato ad autorizzazione preventiva.

A decorrere dal 16 gennaio 2016, ***sotto il profilo merceologico*** sono venute meno le seguenti restrizioni, in materia di:

1. importazione di petrolio greggio e prodotti petroliferi, gas naturale ed altri idrocarburi gassosi e prodotti petrolchimici;
2. esportazione di attrezzature, materiali, software e tecnologie relative a prospezione e produzione di greggio e gas naturale, raffinazione di greggio e liquefazione di gas naturale e all'industria petrolchimica;
3. esportazione di attrezzature e tecnologie navali fondamentali per la costruzione,
manutenzione o adattamento di navi/petroliere;
4. commercio di oro, metalli preziosi e diamanti;
5. trasporto e servizi logistici connessi ai beni precedentemente sottoposti a restrizioni.



Permangono le seguenti restrizioni di natura oggettiva:

1. divieto di esportare direttamente o indirettamente verso l'Iran o per un uso in Iran (o comunque vendere o fornire a persone, entità o organismi iraniani) beni e tecnologie riportati nell'elenco del regime di non proliferazione nel settore missilistico, e qualsiasi altro prodotto che possa contribuire allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari (articolo 4 bis – allegato III del regolamento);
2. divieto di fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie riportati nell'elenco del regime di non proliferazione nel settore missilistico, e di qualsiasi altro prodotto che possa contribuire allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari (articolo 4 ter – allegato III del regolamento);
3. divieto di acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, dall'Iran i beni e le tecnologie elencati nell'allegato III, originari o meno dell'Iran (articolo 4 quater del regolamento);
4. divieto di fornire assistenza tecnica per attrezzature militari (articolo 5 del regolamento). Si rammenta a tale proposito che il commercio di materiali di armamento con l'Iran è soggetto ad embargo ai sensi della Decisione 2010/413, così come di volta in volta modificata.



Occorre un'autorizzazione preventiva, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), Direzione generale per la politica commerciale internazionale (DGPCI),

1. per l'esportazione diretta o indiretta verso l'Iran o per un uso in Iran (o comunque per la vendita o la fornitura a persone, entità o organismi iraniani) e per l'importazione ed il trasporto dall'Iran di beni, tecnologie e software riportati negli elenchi del Gruppo dei Fornitori Nucleari (NSG - Nuclear Suppliers Group) (articolo 2 bis - allegato I del regolamento); identica autorizzazione è altresì necessaria per la fornitura di assistenza tecnica o servizi di intermediazione in relazione ai beni, alle tecnologie e software, indicati in allegato I;
2. per l'esportazione diretta o indiretta verso l'Iran o per un uso in Iran (o comunque per la vendita o la fornitura a persone, entità o organismi iraniani) e per l'importazione ed il trasporto dall'Iran di beni e tecnologie che potrebbero contribuire ad attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento o l'acqua pesante o ad altre attività non conformi al PACG; (articolo 3 bis -3 allegato II del regolamento); identica autorizzazione è altresì necessaria per la fornitura di assistenza tecnica o servizi di intermediazione in relazione ai beni e alle tecnologie indicati in allegato II;
3. per l'esportazione verso l'Iran o per un uso in Iran (o comunque per la vendita o la fornitura a persone, entità o organismi iraniani) di software per la pianificazione delle risorse aziendali, sviluppato specificatamente per utilizzazioni nelle industrie nucleari e militari (articolo 10 quinquies – allegato VII A del regolamento); identica autorizzazione è altresì necessaria per la fornitura di assistenza tecnica o servizi di intermediazione in relazione ai software in allegato VII A;



4. per l'esportazione verso l'Iran o per un uso in Iran (o comunque per la vendita o la fornitura a persone, entità o organismi iraniani) di grafite e di taluni metalli grezzi o semilavorati (articolo 15 bis – allegato VII B del regolamento); identica autorizzazione è altresì necessaria per la fornitura di assistenza tecnica o servizi di intermediazione in relazione ai beni indicati in allegato VII B.

Le autorizzazioni all'esportazione sub 1, sub 2, sub 3 e sub 4 sono rilasciate secondo le procedure applicate in materia di prodotti a duplice uso (parere del Comitato consultivo di cui all'art. 11 del D. Leg.vo n. 96/2003). In particolare, le autorizzazioni sub 1 implicano una procedura aggravata, in quanto necessitano di approvazione, caso per caso, del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, tramite il cosiddetto Procurement Channel.



Occorre inoltre un'autorizzazione preventiva, rilasciata dal MiSE-DGPCI, per concludere qualsiasi tipo di accordo con individui ed entità iraniani o qualsiasi altro soggetto che agisca per loro conto, che consenta ai medesimi di partecipare ad attività commerciali riguardanti:

1. estrazione di uranio; produzione o uso di materiali nucleari elencati nella parte 1 dell'elenco del Gruppo dei fornitori nucleari, (art. 2 bis, lettera d) del regolamento);
2. tecnologie elencate nell'allegato II (art. 3 bis, lettera d) del regolamento).

Qualsiasi operazione diretta o indiretta con individui ed entità iraniani, che risultino listati in allegato VIII e IX del regolamento, ovvero da essi controllati, resta vietata e sanzionabile.

Altri beni e servizi non specificamente menzionati dal regolamento sono di libera esportazione/importazione verso/da l'Iran.



Si rammenta, ad ogni buon conto, che permane l'obbligo di autorizzazione preventiva all'esportazione, rilasciata dal MiSE-DGPCI, per i prodotti a duplice uso (cosiddetto dual use), ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009 e s.m.i., che non siano soggetti a disciplina speciale ai sensi del regolamento.



FREE ZONES AREA

LA REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN HA COSTITUITO 6 ZONE FRANCHE PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (KISH, QESHM, CHABAHAR, ARVAND, ARAS E ANZALI).

LE FREE ZONES ATTUALMENTE PREVRDONO I SEGUENTI VANTAGGI:

- POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE PROPRIETÀ IMMOBILIARI SEMZA LE LUNGHE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE SULLE PROPRIETÀ IMMOBILIARI DEI CITTADINI STRANIERI DEL 6 GIUGNO 1931;
- ESENZIONE FISCALE PER I SALARI DEI LAVORATORI;
- NESSUN DAZIO FISCALE DI IMPORTAZIONE;
- INDENNIZZO IN CASO DI NAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPRESA;
- NON APPLICAZIONE DEL DIRITTO DEL LAVORO IRANIANO;
- ACCESSO SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO.